

E' superfluo rammentare che la legge 157/1992 costituisce recepimento della direttiva 79/409/CEE, che al terzo considerato fissa il principio della rilevanza comunitaria della protezione che deve essere assicurata dai singoli Stati alle specie migratrici (*"considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni"*). Per la tutela delle specie migratrici l'art. 4, par. 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE (oggi direttiva 2009/147/CE) impone agli Stati di individuare apposite zone di protezione speciale (ZPS) anche con riferimento ai luoghi in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.

Sulla mancata tutela delle rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., e sul divieto di caccia nelle ZPS, Codesto Giudice Amministrativo si è pronunciato in maniera chiara ed univoca (in ultimo TAR Palermo, Sez. I – sent. 1633 del 19 ottobre 2009 e sent. 3481 del 23/3/2010) con sentenze mai appellate dall'Assessorato Risorse Agricole e Forestali, ma

puntualmente disattese ogni anno in sede di emanazione del calendario venatorio.

Ai fini della mancata tutela delle Zone di Protezione Speciale rileva che le stesse rientrano tra le aree naturali protette (ai sensi della legge 394/91) e sono sottoposte alla tutela penale della stessa legge 394, come più volte sancito da Codesto Giudice anche in relazione all'annullamento dei provvedimenti della Regione Siciliana finalizzati ad indebolire di fatto il regime di tutela delle ZPS.

**5) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**  
**ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' ED**  
**IRRAGIONEVOLEZZA .**

L'impugnato Calendario Venatorio prevede la caccia anticipata agli uccelli migratori nelle isole Favignana, Marettimo e Levanzo (rientranti nella ZPS ITA010027) a far data dal 10 ottobre 2010 in contrasto con i criteri assunti per le altre ZPS (caccia a far data dal 14 novembre 2010) e con le misure di salvaguardia proposte dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, senza peraltro addurre alcuna motivazione di merito.

Rileva ai fini della gravità che l'arcipelago delle Egadi è notoriamente una delle aree di maggiore interesse per la migrazione degli uccelli nell'intero bacino del Mediterraneo.

**6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, COMMI 3 E 4, E DELL'ART. 1, COMMI 1 E 2, L. 11.2.1992 n. 157, E D.P.C.M. 7/5/2003 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.**

Con il presente ricorso si deduce la illegittimità del Calendario Venatorio, nella parte in cui il prelievo della lepre italica è stato autorizzato, senza alcuna limitazione territoriale e senza alcuna forma di pianificazione e selettività del prelievo, come più volte richiesto dall'INFS (oggi ISPRA) al fine di salvaguardare una specie di grande interesse conservazionistico.

L'Assessorato Risorse Agricole ha riproposto sostanzialmente il prelievo venatorio negli stessi termini degli anni precedenti (già censurati da Codesto TAR Palermo, Sez. I – sent. 1633 del 19 ottobre 2009 e sent. 3481 del 23/3/2010 ) introducendo come novità soltanto il divieto di caccia in alcuni comuni del catanese e siracusano.

Codesto Giudice Amministrativo ha più volte rilevato che le argomentazioni addotte dall'Amministrazione resistente al fine di giustificare il mancato recepimento dei suggerimenti dell'INFS (oggi ISPRA) sulla corretta gestione della lepre non appaiono adeguate.

Situazione aggravatisi nel 2010 in quanto tanto l'ISPRA (con parere prot. 11121 del 30 marzo 2010) quanto l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010) hanno chiesto il divieto di caccia per la lepre.

Adirittura l'ISPRA conclude il proprio parere 11121/2010 in maniera tassativa: *"stante la regolamentazione proposta, a parere di questo Istituto non sussistono le condizioni per avallare una prosecuzione del prelievo venatorio sulla lepre italica in Sicilia"*!

**7) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 18, COMMI 3 E 4, E DELL'ART.1, COMMI 1 E 2, DELLA L.11.2.1992 N. 157, E DEL D.P.C.M. 7/5/2003 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE:**

Per quanto riguarda la caccia alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) si censura la mancata anticipazione della chiusura al 31 dicembre 2010, più volte richiesta dall'INFS (oggi ISPRA).

Peraltro l'esigenza di tutela della specie emerge anche dal Piano Regionale Faunistico Venatorio, che prevede lo svolgimento di una indagine, con adeguata metodologia, sui carnieri di beccacce in Sicilia al fine di programmare i futuri prelievi anche sulla base del rapporto adulti/giovani.

Nel calendario venatorio non si è tenuto conto né del parere dell'ISPRA né delle indicazioni del Piano.

Nessuna motivazione specifica è stata adottata a sostegno di tale determinazione dalla Amministrazione Regionale, in considerazione peraltro dell'affermazione – mai contestata – dell'INFS/ISPRA (ribadita nel parere 11121/2010) di una maggiore vulnerabilità della specie *de qua* nella seconda metà dell'inverno.

Codesto Giudice Amministrativo ha più volte rilevato che le argomentazioni addotte dall'Amministrazione resistente al fine di giustificare il mancato recepimento dei suggerimenti dell'INFS (oggi ISPRA) sulla corretta gestione della beccaccia non appaiono adeguate.

Situazione aggravatisi nel 2010 in quanto anche l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010) ha chiesto il divieto di caccia per la beccaccia nei Siti

Natura 2000 sino a quanto non saranno stimate le popolazioni presenti.

**8) VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA L. REG. SIC. 1° SETTEMBRE 1997 N. 33 - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO:**

L'impugnato Calendario Venatorio afferma, richiamando il Piano Faunistico Venatorio, che in Sicilia non esistono valichi montani tali da interessare i flussi migratori, così motivando la non necessità di divieti di caccia e rendendo di fatto inapplicabile la tassativa previsione del legislatore regionale che all'art. 21 della L.R. 33/97 ha stabilito che *“la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per una ampiezza complessiva di mille metri coassiale al valico”*.

Si osserva che la “motivazione di quest'anno” di inesistenza di valichi montani (invece individuati dal legislatore come aree meritevole di protezione) finisce anche per vanificare la costante giurisprudenza di Codesto Giudice Amministrativo sulla rigorosa tutela delle rotte di migrazione (in ultimo TAR Palermo, Sez. I – sent. 1633 del 19 ottobre 2009 e sent. 3481 del 23/3/2010).

**9) VIOLAZIONE DELLA CITATA NORMATIVA SU SIC E ZPS SU  
DIVERSO PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI  
MOTIVAZIONE , SVIAMENTO E IRRAGIONEVOLEZZA.**

Il Calendario Venatorio 2010/2011 approvato con DA 493/2010, laddove consente nelle ZPS la caccia agli ungulati in periodo antecedente al 14 novembre 2010 (nel quale la caccia è vietata a tutte le altre specie), è illegittimo perché tale esercizio venatorio ai soli ungulati è idoneo a causare disturbo e a determinare perturbazioni in danno delle altre specie faunistiche di interesse conservazionistico ed agli uccelli migratori oggetto di protezione, la cui presenza ha motivato il divieto stesso a far data dal 14 novembre 2010.

Lo stesso dicasi dove il Calendario Venatorio 2010/2011 consente nelle ZPS delle province di Catania e Siracusa la caccia agli ungulati (leggasi cinghiale) in periodo antecedente al 14 novembre 2010 (nel quale la caccia è vietata a tutte le altre specie) mentre in altra parte afferma che la caccia al cinghiale in dette province non è consentita per l'assenza della specie, .

Tale previsione legittima il cacciatore ad introdursi all'interno di aree di protezione ed in periodi di divieto di caccia a tutte le altre specie faunistiche, la cui presenza ha motivato il divieto stesso.

**SULLA LEGITTIMAZIONE E SULL'INTERESSE DELLA ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE SICILIANO ONLUS A RICORRE.**

Nell'ambito della Regione Sicilia, non può non evidenziarsi che Legambiente Comitato Regionale Siciliano, Onlus, presente autonomamente sul territorio regionale fin dal 1980:

- **con D.A. 20 novembre 1997 (in GURS 17 gennaio 1998 n. 3), dopo aver accertato "...la presenza organizzata di Legambiente in tutte e nove le province della Sicilia", è stata dichiarata quale "associazione riconosciuta" in materia di caccia, in conformità all'art. 34 della L. reg. sic. n. 33/1997 e ss.mm.ii.;**
- che il Comitato medesimo risulta a tutti gli effetti parte necessaria di organismi consultivi della P.A. regionale, sia nel settore dei parchi e riserve naturali, sia in materia di regolamentazione del prelievo venatorio (cfr. L. reg. sic. n. 98/1981 e n. 33/1997 e ss.mm.ii.); ciò di guisa che il Comitato non solo indica i propri rappresentanti in siffatti organismi



(Comitato Parchi e riserve, Comitato Regionale Faunistico-Venatorio), ma è anche attualmente titolare di convenzioni con l'Assessorato Territorio ed Ambiente per la gestione di riserve naturali e di altre aree protette.

Che codesto Tribunale con sentenza n. 3481 del 23 marzo 2010 si è pronunciata su ricorso proposto da questa Associazione; 2424/2008 .

**ISTANZA DI SOSPENSIONE:**

Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati; in particolare:

**In ordine al *fumus boni juris*** si rinvia ai motivi di impugnazione sopra ampiamente esposti ed al costante pronunciamento di Codesto Tribunale su fattispecie identiche relative a calendari venatori degli anni passati.

**In ordine al *periculum in mora*:**

Dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati derivano gravissimi ed irreparabili danni al patrimonio faunistico regionale, nonché all'interesse collettivo alla protezione dello stesso, in quanto l'apertura dell'attività venatoria in Sicilia viene autorizzata **ORMAI DA OLTRE UN DECENNIO** dall'Amministrazione Regionale **SENZA**

## LA PREVENTIVA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA PRESSIONE VENATORIA SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000!

In altri termini, il danno grave ed irreparabile risiede nella specifica lesività dell'azione venatoria, siccome suscettibile *ex se* di incidere pesantemente, ove non regolamentata in modo adeguato e puntuale, sulla consistenza del Bene Ambiente e della Fauna Selvatica.

Conclusivamente, per ciò che attiene alla connotazione di gravità ed irreparabilità che rende giuridicamente rilevante il denunciato "*periculum*", si rileva che - a fronte della gravità delle denunciata mancanza di V.I. nelle aree SIC e ZPS e della mancata tutela delle rotte di migrazione - le conseguenze derivanti dalla esecuzione degli illegittimi provvedimenti assunti si pongono in termini di grave minaccia di rarefazione e di estinzione di specie selvatiche, consentendo un esercizio venatorio del tutto *extra ordinem*, in relazione ad un bene che costituisce "*patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale*" ex art.1 L.157/1992 e in habitat ed aree di importanza naturalistica e di interesse comunitario.

Anche alla luce del su citato principio di precauzione, che informa tutto il Diritto comunitario, sussiste il *periculum* in mora con riferimento ai possibili pregiudizi alle numerose specie animali selvatiche presenti nei Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) e nelle aree di sosta dei migratori, senza che peraltro alcun danno apprezzabile possa attualmente ravvisarsi in capo all'Amministrazione resistente ed ai controinteressati in conseguenza del mancato esercizio venatorio nelle suddette aree sino alla definizione del giudizio di merito (vedasi da ultimo Ordinanza Sospensiva TAR Sicilia-Palermo Sez. I n. 514 del 18 giugno 2010 relativa a ricorso 367/2010);

Rilevando ai fini del danno che in sede di redazione del calendario Venatorio 2010/2011 l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Autorità Ambientale specificatamente competente in materia di conservazione della biodiversità e Siti Natura 2000) con provvedimento prot. 27738 del 31 marzo 2010 ha definito le misure di conservazione a tutela delle aree e delle specie faunistiche, non prese in alcuna considerazione da parte dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Forestali che ha invece autorizzato il prelievo

venatorio in palese ed insanabile contrasto con le suddette misure di conservazione.

Per quanto sopra esposto si chiede

**VOGLIA L' ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**1)** Sospendere in via provvisoria e temporanea l'esecuzione del calendario venatorio 2010/2011 (approvato con DA 493/2010) impugnato nelle parti meglio indicate nell'epigrafe del presente ricorso;

**2)** Sospendere l'esecuzione dell'impugnato Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006-2011, del quale il calendario venatorio costituisce anche esecuzione, limitatamente alle previsioni riguardanti le aree classificate Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale, in considerazione della mancanza della preventiva Valutazione di Incidenza resa obbligatoria *ex lege*, nonché delle inevitabili gravi refluenze dell'attività venatoria sul patrimonio faunistico presente nelle aree SIC e ZPS;

**3)** Sospendere in via provvisoria e temporanea l'esecuzione del DA 554/2010 impugnato limitatamente alla parte in cui consente

l'esercizio venatorio nei Pantani della Sicilia sud-orientale ricadenti  
nella ZPS ITA090029;

4) Nel merito, annullare *in parte qua* i provvedimenti  
impugnati, con ogni ulteriore statuizione di legge.


Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Palermo, 3 luglio 2010.

**Avv. Corrado V. Giuliano**

**Avv. Nicola Giudice**

**Avv. Giovanni Crosta**



Ai fini del contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della  
l. n. 488/93, i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa  
è esente in quanto promossa da associazioni ambientaliste.

Palermo, 3 luglio 2010.

**Avv. Corrado V. Giuliano**

**Avv. Nicola Giudice**



*Avv. Corrado V. Giuliano - Avv. Nicola Giudice*

*Avv. Giovanni Crosta*


*Via Massimo D'Azeglio 27/c - 90143 - Palermo  
tel. 091.349647 - 305555*

## **PROCURA ALLE LITI**

La sottoscritta **Deborah Ricciardi**, nata a Messina il 19.03.1969 nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Associazione Mediterranea per la Natura – Mediterranean Association for Nature (M.A.N.), (cod. fisc.97071349836), con sede a Messina in via San Martino, isol.11, individuata mediante decreto del Ministro dell'Ambiente, quale associazione di protezione ambientale nazionale a norma degli artt.13 e 18, comma 5, della Legge 8/7/1986, n. 349, con la presente nomina a rappresentarla e difenderla, nella su spiegata qualità, nel presente giudizio in ogni suo stato e grado, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli Avv.ti Giovanni Crosta, Nicola Giudice, del foro di Palermo, e Corrado V. Giuliano del foro di Siracusa, cui conferisce ogni potere e facoltà di legge, ivi compresa la nomina di sostituti d'udienza, la rinuncia e l'accettazione della rinuncia al giudizio ed agli atti del giudizio, la chiamata in causa di terzi, la presentazione di motivi aggiunti e ricorsi incidentali, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Corrado V. Giuliano a Palermo, in via Massimo D'Azeglio n.27/C. Ai sensi della L.196/03 dichiara di essere stata informata delle finalità e delle modalità di trattamento cui sono destinati i propri dati personali e dell'associazione che presiede. Esprime con la presente sottoscrizione formale consenso al libero trattamento di tutti i dati personali e dell'associazione, oggetto di tutela specificando che le sono state rese le informazioni di cui all'art. 10 della citata normativa.

Palermo, li \_\_\_\_\_

*Deborah Ricciardi*



*vera la firma*

*Avv. Giovanni Crosta*



## RELATA DI NOTIFICA

1) Io sottoscritto Avv. Corrado V. Giuliano, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, rilasciata in data 27/05/2004, previa iscrizione al nr. 863 del mio registro cronologico, per mezzo di persona addetta allo studio, ho notificato il su esteso ricorso costituito da pag.        oltre alle relate alla **PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato ope legis presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi, 81, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r nr.76218436390- 2 spedita dall'Ufficio Postale di Palermo, in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. Corrado V. Giuliano


2) Io sottoscritto Avv. Corrado V. Giuliano, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, rilasciata in data 27/05/2004, previa iscrizione al nr. 864 del mio registro cronologico, per mezzo di persona addetta allo studio, ho notificato il su esteso ricorso costituito da pag.        oltre alle relate all' **ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato ope legis presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi, 81; ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r nr. 76218436391-4 spedita dall'Ufficio Postale di Palermo, in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. Corrado V. Giuliano

del servizio di  
assistenza domiciliare  
e servizi tecnologici  
integrati e servizi  
**COMITATO FEDERATIVO**  
di servizi domiciliari  
tele-assistentivi  
con sede in data di  
dall'Ufficio Postale e  
postale di Via Corni

di promozione di  
servizi. È stata in data  
di registro cronologico  
di data di  
**SESSANTO TERRITORIO E**  
**SERVIZIO 6 PROTEZIONE**  
L'Assesso e *pro tempore*  
vicaria Distrettuale della  
di trasmissione copia  
di numero 76/1843639/3  
di responsabilità della



3) Io sottoscritto Avv. Corrado V. Giuliano, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, rilasciata in data 27/05/2004, previa iscrizione al nr. 865 del mio registro cronologico, per mezzo di persona addetta allo studio, ho notificato il su esteso ricorso costituito da pag. 38 oltre alle relate **ARCI CACCIA- COMITATO FEDERATIVO SICILIANO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Altofonte (Pa), via Vittorio Emanuele n. 72 - 90030; ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r nr. 76218436392-5 spedita dall'Ufficio Postale di Palermo, in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. Corrado V. Giuliano



4) Io sottoscritto Avv. Corrado V. Giuliano, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, rilasciata in data 27/05/2004, previa iscrizione al nr. 866 del mio registro cronologico, per mezzo di persona addetta allo studio, ho notificato il su esteso ricorso costituito da pag. oltre alle relate **ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA -SERVIZIO 6 PROTEZIONE PATRIMONIO NATURALE**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato ope legis presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi, 81; ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r nr. 76218436393-6 spedita dall'Ufficio Postale di Palermo, in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. Corrado V. Giuliano